



Firmato digitalmente da:
C o p i a del documento originale con apposizione del protocollo
Sesenna Maurizio
Firmato il 25/03/2025 11:37
Seriale Certificato: 4193591
Valido dal 23/01/2025 al 23/01/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI

DIVISIONE MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI

SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CON POSA

DI PRIMER SPECIFICO PER SUPPORTI CEMENTIZI PER TRATTAMENTO

ANTINCENDIO E APPLICAZIONE A SPRUZZO DI VERNICE INTUMESCENTE

PRESSO LA CUPOLA DELLA PALESTRA DEPANIS – VIA SANSOVINO 150 –

TORINO - DITTA “INTERNALS S.R.L.” P.I. 02045320344 – SEDE LEGALE A

FIDENZA (PR) 43036 – VIA PERTINI 19.

* * * *

Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta tra il COMUNE DI TORINO

(di seguito denominato Amministrazione), C.F. e P.I. 00514490010, ai fini di questo

atto rappresentato dalla Dirigente del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo

Sport, **Arch. Maria Vitetta**, domiciliata per la carica in Torino, a norma dell'art. 29,

comma 1, del Regolamento per la disciplina dei Contratti n. 386, approvato con

deliberazione del Consiglio Comunale del 18.02.2019 (n. mecc. 2018 06449/005),

esecutiva dal 04.03.2019 e “INRTERNALS S.R.L.” P.I. 02045320344 – Sede Legale

a FIDENZA (PR) 43036 – Via Pertini 19 (di seguito denominata Ditta incaricata)

legale rappresentante Sesenna Maurizio;

in esecuzione della determinazione dirigenziale ATTO N. DD 1739, del 21/03/2025,

allegata in copia, che qui s’intende integralmente richiamata;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – PREMESSA

E' risultato necessario ripristinare le condizioni della superficie dell' intradosso della cupola in C.A. , a copertura della palestra, per garantire le caratteristiche tecniche atte a permettere l'acquisizione del CPI relativo all'impianto stesso.

Art. 2 – DESCRIZIONE DELLA FORNITURA CON POSA

Poiché l'obiettivo prefissato dall'Amministrazione è quello di rinnovare il CPI e assicurare e mantenere nel tempo le condizioni dell'impianto sportivo al fine di consentire l'utilizzo con la massima celerità dunque la fornitura in generale dovrà prevedere l'intervento di trattamento della superficie dell'intradosso nel più breve tempo possibile.

Art. 3 - OGGETTO, MODALITA' E TEMPI DELLA FORNITURA CON POSA.

L'Amministrazione affida alla Ditta incaricata di svolgere la seguente fornitura con posa della vernice intumescente nello sviluppo della superficie dell'intradosso della cupola;

L'affidamento è conferito ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett b del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. , nel rispetto dei principi previsti dall'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 e in conformità all'art. 1 comma 2 lett. a) Legge 120/2020 (conversione in legge del D.Lgs.76/2020), come modificato dall'art. 51 comma 1 lettera a), sub 2.1) Legge 108/2021, previo confronto preliminare sul mercato volto ad identificare il potenziale affidatario così come previsto all'art. 13 comma 3 del vigente "Regolamento per la Disciplina dei Contratti" n. 411 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 02.12.2024 (DEL 730/2024), esecutiva dal 29.12.2024.

La dichiarazione di corretta posa e conformità del materiale, dovranno essere conformi alle normative vigenti.

Art. 4 – DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

L'affidamento consiste in:

- Fornitura di trattamento intumescente per l'intradosso della cupola presso la Palestra DePanis Via Sansovino 150 – Torino, consistente in 1400 mq circa di superficie con l'utilizzo di:

- Primer specifico per supporti cementizi e in muratura;
- Protezione antincendio che garantisca resistenza al fuoco EI 60 ;

- Posa :

- Applicazione di primer specifico mediante impiego di idonea macchina spruzzatrice airless;
- Applicazione a spruzzo di vernice intumescente a base di polimeri vinilici in dispersione acquosa (colore bianco) nello spessore necessario a garantire la protezione al fuoco;
- CERT, REI 2023 e DICH. Prod. 2018 , redatti da tecnico abilitato al D.LGS 139/2006;

L'offerta dovrà essere comprensiva di piattaforme, mezzi elevatori e compresi eventuali ponteggi fissi, ove necessario.

Le opere di protezione della pavimentazione sono a carico dell'Amministrazione.

Nell'espletamento dei sopra citati adempimenti, l'affidatario dovrà produrre la relativa documentazione tecnica: Dichiarazione di conformità, e corretta posa del materiale (1 copia cartacea timbrata e firmata in originale ed una copia firmata digitalmente) da trasmettere al R.U.P..

L'affidatario svolgerà la fornitura in opera, secondo le direttive del Responsabile Unico del Progetto nella persona dell'Arch. Maria Vitetta, Dirigente del servizio infrastrutture per il Commercio e lo Sport, dal quale riceverà le dovute istruzioni circa

lo svolgimento dell'affidamento sopra citato.

Art. 5 – NORME PARTICOLARI PER LA FORNITURA

In ossequio al principio generale della personalità della fornitura e posa, l'affidatario dovrà eseguire personalmente l'affidamento assegnato, avvalendosi, a proprie spese, delle necessarie collaborazioni per gli aspetti operativi. È vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale, del contratto de quo.

L'affidatario dovrà pertanto attenersi alla normativa vigente in materia di sicurezza, ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; la redazione degli elaborati/documenti previsti dovrà essere conforme ai disposti della legge e dei suoi allegati, nonché rispettare quanto enunciato nel precedente art. 3 del presente contratto.

La documentazione dovrà essere formalmente consegnata al Responsabile del Progetto. In caso di ritardo, anche sulle scadenze intermedie, sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo complessivo del compenso professionale stabilito, per ogni giorno di ritardo, e comunque non eccedente il 10% dell'importo contrattuale. Tale penale sarà detratta dalle rate del corrispettivo a cui si riferisce. Nel caso in cui il ritardo ecceda i termini previsti, l'Amministrazione potrà provvedere alla risoluzione di diritto del contratto, come previsto al successivo art. 11.

In funzione dell'andamento dell'affidamento il R.U.P., su richiesta motivata della società incaricata, potrà comunque autorizzare eventuali proroghe sulla suddetta scadenza

Art. 6 – GARANZIE

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4 del D.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione della fornitura in oggetto, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della tipologia delle attività

da svolgere.

Art. 7 – IMPORTO CONTRATTUALE

Il corrispettivo per la fornitura in oggetto è stabilito in € 26.360,00 (I.V.A. esclusa).

Il corrispettivo sarà liquidato in un'unica tranche, al completamento della fornitura con posa da eseguire entro i termini sopra stabiliti dal RUP; in tal caso non sarà dovuta la ritenuta dello 0,5%.

A seguito di richiesta di emissione da parte dell'Amministrazione, l'affidatario sarà tenuto, per il corrispettivo dovuto, alla fatturazione elettronica sul portale SDI, come previsto dall'articolo 21 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., e articolo 184, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n. 1293 del 23/01/2013, da liquidarsi a cura dell'Amministrazione entro 30 giorni, previa verifica della regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'articolo 5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, mentre non saranno in ogni caso dovuti all'affidatario eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica sul portale SDI.

In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione potrà sospendere i pagamenti di cui sopra sino a quando l'affidatario non si sarà posta in regola con gli obblighi contestati. L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Si obbliga, inoltre, a dare comunicazione formale alla Stazione Appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto articolo 3 della

legge 136/2010 e s.m.i. comporteranno applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6

della legge sopracitata, nonché la risoluzione del contratto.

L'affidatario si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione

Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di

Torino – della notizia di inadempimenti di proprie controparti circa gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 8 - ONERI ACCESSORI

Saranno altresì rimborsati all'affidatario i contributi, le imposte e tasse a carico

dell'Amministrazione, quali i contributi previdenziali e l'I.V.A. 22% (se dovuti).

Art. 9 – TERMINI E DURATA DELLA FORNITURA

Eventuali variazioni alle necessità già espresse dalla Città di Torino dovranno essere

obbligatoriamente concordate con il Responsabile del Procedimento.

La fornitura con posa dovrà essere completata entro 30 gg. dalla data di consegna

lavori, al fine di consentire la successiva verifica da parte del R.U.P..

Art. 10 – PROPRIETÀ

I documenti e gli elaborati previsti resteranno di proprietà piena ed assoluta

dell'Amministrazione, la quale potrà a suo insindacabile giudizio utilizzare secondo

decisioni proprie, come anche introdurre, tutte quelle varianti e aggiunte che, a suo

insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, sempre che non venga

modificato sostanzialmente il documento sia nella sua struttura generale, che nei

criteri informativi essenziali.

Art. 11 - NORME GENERALI E TRATTAMENTI DEI DATI

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle

norme del Codice Civile ed alle leggi di settore, in particolare al D.Lgs. 36/2023 e al

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Costituisce causa di nullità del presente contratto il mancato rispetto di quanto indicato dall'articolo 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., con l'onere di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

L'Amministrazione è altresì autorizzata al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'affidatario e saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) esclusivamente nell'ambito dell'affidamento sopracitato regolato dal presente contratto. Tali dati saranno conservati per il tempo previsto dalle norme specifiche in materia.

Il responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) della Città di Torino ha sede in Torino (TO), Via Meucci n. 4, 10121; email: rpd-privacy@comune.torino.it

L'affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi sanciti dal regolamento sopracitato e dal regolamento sul trattamento dei dati personali dalla Città n. 387 del 10/06/2019.

Art. 12 - RECESSO

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto, ai sensi dell'art.1373 Codice Civile, in qualsiasi momento. In tal caso, all'affidatario sarà corrisposto unicamente il compenso relativo alla parte di fornitura al momento eseguita, oltre il mancato guadagno pari al decimo della prestazione non ancora eseguita, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del contratto e l'ammontare della fornitura eseguita.

Il recesso dell'affidatario potrà avvenire invece solo per giusta causa ai sensi dell'art.

2237 Codice Civile.

Art. 13 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora la fornitura degli elaborati di legge o di cui al precedente art. 4 venisse ritardata oltre il limite stabilito, sarà applicata una penale pari all'1 per mille (1‰) dell'importo complessivo del compenso stabilito, per ogni giorno di ritardo, dell'importo contrattuale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 in tutti i casi e con gli effetti ivi previsti. In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all'affidatario Incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta, salvo il corrispettivo per la fornitura regolarmente svolta fino al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall'Amministrazione in conseguenza dell'inadempimento.

Inoltre, la risoluzione opererà di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile nel caso di mancato rispetto di quanto espressamente previsto dal precedente art. 3, oltre che nel caso di violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto dell'articolo 54 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., dall' articolo 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013, e delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento della Città di Torino adottato con deliberazione della Giunta Comunale del 10 dicembre 2013 (n. mecc. 2013-07213/004). L'Amministrazione, al verificarsi di quanto previsto ai commi di cui sopra, resterà conseguentemente libera da ogni impegno verso l'Affidatario inadempiente, il quale con il presente contratto rinuncia sin d'ora a qualsivoglia pretesa relativa a compensi o indennizzi di qualsiasi natura, sia concernente onorari, sia rimborso spese, consapevole che resteranno comunque a suo carico gli oneri derivanti dal mancato rispetto del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno cagionato.

Art. 14 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie dipendenti dall'affidamento oggetto del presente contratto dovranno essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del Responsabile del Progetto nominato dall'Amministrazione, nel termine di novanta giorni da quello in cui è stata fatta richiesta.

Qualora non si pervenga ad un accordo transattivo fra le parti, le controversie insorte saranno devolute all'autorità giurisdizionale secondo il rito ordinario, e sarà competente il Foro di Torino.

E' in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale.

Art. 17 - ESECUTIVITÀ

In ottemperanza al disposto dell'art. 17, del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 29 del vigente Regolamento Comunale per i Contratti della Città n. 386, l'affidatario ed il Dirigente competente si impegnano alla sottoscrizione del presente contratto a far data dall'esecutività del provvedimento amministrativo di affidamento del predetto affidamento che qui si intende integralmente richiamato.

Art. 18 - REGISTRAZIONE

Ai fini fiscali si dà atto che le prestazioni contemplate nel presente contratto sono soggette ad IVA per cui si chiede che l'Imposta di Registro sia applicata, in caso d'uso, in misura fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Torino, (data di apposizione della firma digitale)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

L'AFFIDATARIO

Arch. Maria Vitetta

Firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate



Firmato digitalmente da:

Maria Vitetta

24/03/2025 11:26

.....

Firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'affidatario dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti del presente contratto: Art. 3 (oggetto, modalità e tempi dell'affidamento), Art. 4 (direttive e prescrizioni), Art. 7 (importo contrattuale), Art. 9 (termini e durata dell'affidamento), Art. 12 (recesso), Art.13 (penali e risoluzione del contratto), , Art. 14 (controversie e foro competente).

Torino, (data di apposizione della firma digitale)

L’AFFIDATARIO

.....

Firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00004019 del 25/03/2025

1.v, 60.v, SCSP-046/046 std, 046.arm, 12.vstd, AOO046-035.nd